



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23154

Data: 25/03/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 24/03/2024 e supplemento di rapporto del 25/03/2024 relativi all'incontro (25054) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 24/03/2024 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e Juniorteams U19 (033).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Badoglio Thomas Luca** (n. tessera 89929) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione delle regole 50.1 e 50.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Albertini Niklas** (n. tessera 90227) della società A.H.C. Neumarkt Eгна ASD 033 per violazione degli artt. 4.1, 9.1 e 9.2.4 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Badoglio Thomas Luca** (n. tessera 89929)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 12.00, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore più automatica penalità di partita per cattiva condotta (5+20), ai sensi della regola 50.3 del Regolamento Ufficiale di gioco, in quanto, uscendo dalla propria panca, colpiva volontariamente con il ginocchio un avversario che si trovava tra egli e la balaustra.

Ciò premesso, in assenza di segnalate conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

**Albertini Niklas** (n. tessera 90227)

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 54.28, il predetto giocatore veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (2+10) ai sensi della regola 75.4 I del Regolamento Ufficiale di Gioco, in quanto protestava avverso una decisione arbitrale in maniera eccessiva e continuativa.

Il predetto giocatore dopo aver ripetutamente sbattuto la stecca sul ghiaccio in segno di protesta proseguiva con un comportamento irrispettoso all'indirizzo della quaterna arbitrale continuando a sbattere la stecca sul ghiaccio e sulla balaustra fino a quando non veniva accompagnato nella panca assegnata ai giocatori puniti.

Ciò premesso, il comportamento di reiterata protesta ed irrispettoso nei confronti della quaterna arbitrale inscenato dal predetto tesserato, aggravato dai ripetuti colpi di bastone inferti sulla superficie ghiacciata e contro la balaustra, appare punibile con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.



E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.H.C. Neumarkt Egna ASD (033).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi